Documentazione per l'esame di **Progetti di legge**



Delega al Governo in materia di florovivaismo A.C. 1560

Dossier n° 212 - Schede di lettura 11 dicembre 2023

Informazioni sugli atti di rife	rimento
A.C.	1560
Titolo:	Delega al Governo in materia di florovivaismo
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	16 novembre 2023
assegnazione:	5 dicembre 2023
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività produttive, XIV Politiche UE e Commissione parlamentare per le questioni regionali

Premessa

Il disegno di legge in esame di iniziativa governativa (A.C. 1560) delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno o più decreti legislativi mediante i quali delineare un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore e della filiera florovivaistica, al fine di porre rimedio all'incertezza ed alla disomogeneità normativa.

Si ricorda che in data 21 marzo 2023 in Commissione XIII (Agricoltura) è iniziato l'esame della proposta di legge (AC.389) recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, composta da 19 articoli e che , a sua volta, riproduce il testo della proposta di legge (A.C. 1824) della XVIII legislatura, approvata dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020 e trasmessa al Senato (A.S.2009) il cui *iter* di approvazione definitiva non si è potuto concludere a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Per ulteriori approfondimenti riferiti all'(A.C. 389) si rinvia al <u>Dossier</u> del Servizio Studi

Le ultime misure di natura economica

Il decreto 19 ottobre 2022 "Intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche" prevede risorse pari a 25 milioni di euro.

Si ricorda che tali risorse sono allocate sul capitolo di spesa 7098, inerenti al «Fondo per lo sviluppoe il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», di provenienza dall'esercizio 2021.

Inoltre, le categorie di imprese beneficiarie sono quelle di produzione primaria di fiori e piante ornamentali, inscritta all'INPS e all'Anagrafe delle aziende agricole (SIAN) e con un fascicolo aziendale validato nel corso del 2022, avente uno dei seguenti codici ATECO:

- 1.19.1, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di riscaldamento delle superfici agricole utilizzate con propri impianti localizzati in azienda (riscaldamento basale);
- 1.30, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di condizionamento di apprestamenti protetti o di condizionamento delle superfici agricole utilizzate, con propri impianti localizzati in azienda.

Il cosiddetto"Bonus verde"- di cui all'articolo 1, commi 12-15, L.n. 205/2017- prorogato fino al 2024, che dal 2018 prevede un recupero della spesa sostenuta del 36 per cento per la sistemazione di aree verdi private o condominiali, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

Tale misura ha consentito fino ad ora di creare 2,6 milioni di mq di verde nelle città, di piantare 100.000 nuovi alberi e organizzare 5.400 nuovi terrazzi con piante e fiori in abitazioni, uffici e condomini.

Nell'ambito del Piano complementare al PNRR i <u>Contratti di filiera e di distretto (V bando)</u> - vedi D.M. 30/06/2023 che ha approvato la graduatoria dei programmi presentati - promuovano investimenti che hanno obiettivi di sostenibilità ambientale. Tra le aziende ammese al contributo vi sono anche quelle florovivaistiche.

Il Fondo per il rilancio delle attività economiche – di cui all'articolo 2, D.L.n.4/2022- ha previsto una dotazione di 200 milioni di euro per il 2022 per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate da specifici codici ATECO, tra cui 47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati; 47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori e piante.

Infine il Decreto Legislativo n. 198/2021 che attua la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra le imprese nella filiera agricola e alimentare offre una protezione ai produttori che si trovano spesso in una condizione di debolezza nei rapporti con gli altri attori della filiera a causa della deperibilità e della stagionalità delle produzioni prevedendo la possibilità di realizzare un accordo quadro, oltre a lasciare una certa flessibilità nelle forniture delle piante, fornendo più garanzie alle parti che si siano accordate a priori sulla quantità della merce (anche in linea di massima), sul prezzo o i criteri di determinazione del prezzo, sui tempi di consegna e sui tempi di pagamento.

Disposizioni regionali:

Oltre alla disposizioni su richiamate sono state emanate leggi e atti normativi a livello regionale, tra cui quelle di seguito elencate:

L.R. Veneto n. 18 del 14 novembre 2008 ("Interventi per la tutela e valorizzazione della produzione di rose tipiche e di qualità");

L.R. Lombardia 18 giugno 2019, n. 11 ("Modifiche alla <u>legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31</u> – Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale");

L.R. Liguria 19 maggio 2020, n. 9;

Regione Calabria – DGR. N. 420/2020 ("Bando per l'erogazione di sovvenzioni regionali al settore del florovivaismo colpito dalla crisi del Covid-19");

<u>Regione Lazio – DGR n. 136 del 31 marzo 2020, n. 136</u>, così come modificata dalla DGR n. 167 del 7 aprile 2020 ("Approvazione del bando pubblico per l'attuazione delle prime misure urgenti a sostegno delle aziende agricole del settore florovivaistico");

L.R. Emilia-Romagna 20 gennaio 2004, n. 3 ("Censimento annuale delle produzioni vivaistiche");

L.R. Toscana 3 ottobre 1997, n. 71 ("Disposizioni straordinarie per il florovivaismo Toscano").

I dati

Il valore della produzione del settore florovivaistico in Italia, secondo le stime dell'ISTAT - riprese nell'Annuario dell'agricoltura italiana 2021, Volume LXXV - ha raggiunto nel 2021 i 2,8 miliardi di euro, in aumento del 5% rispetto all'anno precedente, e rappresenta il 4,6% della produzione a prezzi di base dell'agricoltura italiana.

Nel dettaglio, la produzione di fiori e piante in vaso è stata pari a 1,3 miliardi di euro (+5,1% rispetto al 2020) ed è stata generata per il 39% dalle regioni del Nord-ovest e per il 35% da quelle del Sud e delle Isole; viceversa, la PPB dei vivai, pari a 1,5 miliardi di euro (+4,9%), deriva per il 60% dalle regioni del Centro Italia.

Per quanto riguarda il comparto vivaistico, la Toscana detiene il primato con un fatturato di 815 milioni di euro, aumentato del 4% rispetto alla media 2019- 2020, mentre per quanto riguarda i fiori è la Liguria a detenere il primato con 370 milioni di euro, anche in questo caso in aumento rispetto al biennio precedente del 4.6%.

Mentre il **2021 è stato un anno di leggera ripresa** per il settore che è stato colpito duramente dalle chiusure imposte per il contenimento del COVID-19, il **2022 è stato caratterizzato da forti difficoltà** dovute agli effetti del **rincaro dei prezzi energetici**, derivanti dalla crisi economica generata dal quadro di instabilità internazionale dovuto alla guerra tra Ucraina e Russia.

La bilancia commerciale dei prodotti del florovivaismo evidenzia un'annata positiva: le esportazioni nel 2021 sono state pari a 1.149 milioni di euro mentre le importazioni sono state pari a 601 milioni di euro, entrambe in crescita rispetto all'anno precedente. In quantità, invece, si sono registrati una riduzione delle importazioni e un aumento delle esportazioni. In particolare, si segnala la crescita della domanda del florovivaismo italiano, considerato come una delle tante eccellenze del Bel Paese: l'Italia esporta piante

medio-grandi riprodotte e coltivate in Italia, piante sempreverdi, piante a forma, arbusti ornamentali, rose, piante da frutto soprattutto in Germania, Francia, Inghilterra, Spagna, Olanda.

Secondo l'ultimo Censimento dell'agricoltura, le aziende che producono fiori e piante in vaso sono circa 8.000, mentre l'attività vivaistica coinvolge circa 9.000 aziende, per una superficie complessiva che supera i 40.500 ettari, di cui 8.815 ettari destinati a fiori e piante in vaso e 31.825 ettari occupati dal vivaismo. Negli ultimi dieci anni il settore floricolo ha registrato una contrazione significativa, soprattutto per quanto riguarda la coltivazione di fiori e piante (-40,6% in termini di numerosità aziendale e -30,7% per quanto riguarda la superficie). Per il vivaismo si registra, invece, un aumento della superficie investita (+15,5%) soprattutto nelle aree più vocate del Centro e Nord-est d'Italia, mentre il numero di aziende ha in generale registrato una riduzione (-13,7%) più marcata nelle Isole e nel Nord Italia. Questi dati confermano le difficoltà intrinseche del settore italiano legate alla forte polverizzazione aziendale che ne riduce le capacità di investimento tecnologico e alla dispersione dell'offerta, ai quali vanno aggiunti l'inadeguata struttura commerciale nazionale, la stagnazione dei prezzi, l'aumento dei costi di produzione, la continua contrazione della spesa e il modificarsi degli stili di vita del consumatore.

Secondo i dati EUROSTAT, nel 2021 il **valore complessivo della produzione europea**, compresi i bulbi e le piante da vivaio, è stato pari a **20,5 miliardi di euro**, dei quali quasi 6 miliardi di euro prodotti in Olanda, quasi 4 miliardi di euro in Germania, 3 miliardi di euro in Spagna e mediamente 2 miliardi di euro rispettivamente in Francia e in Italia.

Contenuto

Il presente disegno di legge, composto di **5 articoli**, prevede una delega al Governo in materia di florovivaismo.

L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità del disegno di legge in questione, prevedendo una delega per il Governo, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'adozione - entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in commento - di uno o più decreti legislativi al fine di realizzare un quadro normativo coerente e organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica.

L'articolo 2 enuclea 17 criteri direttivi (lettere a-s) ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega.

La lettera a) stabilisce la necessità di una disciplina dell'articolazione della filiera florovivaistica che comprenda non solo le attività agricole, ma anche quelle di supporto alla produzione, quali quelle di tipo industriale e di servizio (costitutori e i moltiplicatori di materiale di produzione, industrie che producono i mezzi di produzione, industrie che costruiscono apprestamenti di protezione, locali climatizzati, impianti e macchinari specializzati di vario genere per il settore florovivaistico ed ulteriori attività di supporto funzionali al settore; i grossisti, i confezionatori e altri intermediari, le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili, e la distribuzione al dettaglio; il settore del verde tecnico).

La **lettera b)** concerne la necessità di addivenire ad una **definizione** puntuale **dell'attività agricola florovivaistica**, in linea con quanto disposto dall'articolo 2135 del codice civile, dal D. Lgs. n.99 del 2004, nonché ad applicare i **contratti di coltivazione** ai diversi comparti del settore.

Si ricorda che l'articolo 2135 del codice civile qualifica come imprenditore agricolo chi esercita la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dall'imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

L'articolo 1 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 definisce imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali dedichi alle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli

amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

I contratti di coltivazione sono generalmente ricompresi in una intesa di filiera - di cui all'articolo 9, D.Lgs. 102/2005 – e devono essere compatibili con la normativa comunitaria. La lettera g), articolo 1, del medesimo decreto definisce "contratti-tipo": i modelli contrattuali (contratti di coltivazione, allevamento e di fornitura) aventi per oggetto la disciplina dei rapporti contrattuali tra imprenditori agricoli, trasformatori, distributori e commercianti ed i relativi adempimenti in esecuzione di un contratto quadro, nonché la garanzia reciproca di fornitura e di accettazione delle relative condizioni e modalità. Inoltre, tutti i modelli contrattuali definiti nell'intesa di filiera devono rispondere alle disposizioni introdotte per il contrasto alle pratiche commerciali sleali in ambito agroalimentare disciplinate dal D.Lgs. n. 198/2021.

La relazione tecnica precisa che il presente principio non interviene su aspetti fiscali già oggetto di disciplina specifica, contenuta nel disegno di legge di delega fiscale in corso di esame presso le Camere.

La lettera c) prevede la necessità di un coordinamento nazionale al fine dell'individuazione delle misure di indirizzo al settore florovivaistico anche attraverso l'eventuale istituzione, presso il MASAF, di un Ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello non generale, per garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività.

La Relazione tecnica, allegata al disegno di legge in esame, precisa che qualora si proceda alla costituzione del suddetto Ufficio *ad* hoc i funzionari e gli assistenti che ne faranno parte, saranno individuati nell'ambito delle risorse umane interne a questa Amministrazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. È previsto, invece, un incremento della dotazione organica relativamente alla sola figura dirigenziale di II fascia preposta all'Ufficio *de quo* e il reclutamento avverrà attraverso lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico in corso di indizione – di cui al decreto-legge n. 44/2023. Nel caso in cui non dovessero esservi soggetti idonei, si procederà nel rispetto delle percentuali previste dalle linee guida sull'accesso alla dirigenza pubblica pubblicate dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La **lettera d) dispone** strumenti organizzativi finalizzati all'adozione di atti di indirizzo e coordinamento attraverso l'utilizzo degli esperti del **Tavolo tecnico di settore** che supportino l'Amministrazione nella predisposizione del **Piano di settore**, atto di indirizzo e programmazione.

La lettera e), prevede, con cadenza quinquennale, la predisposizione di un **Piano nazionale del settore florovivaistico** quale strumento programmatico e strategico – da adottare in coordinamento con la strategia nazionale del verde pubblico di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10 – avente – secondo quanto previsto dalla **lettera f)** - il compito di sviluppare azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti, e per la competitività e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche.

La **lettera g)** prevede la predisposizione, a cadenza annuale, di un sistema di rilevazione dei dati statistici del settore.

La Relazione tecnica precisa che tale disposizione è attuata mediante l'istituzione nell'ambito del Tavolo tecnico dell'"Osservatorio dei dati statistici" con esperti degli Enti competenti già presenti.

La **lettera h)** prevede **l'istituzione** di piattaforme logistiche per macroaree (nord, centro, sud e isole) al fine di garantire la distribuzione/movimentazione della produzione del settore florovivaistico verso l'Unione europea e i Paesi terzi, anche in considerazione dell'attuale collocazione dei distretti florovivaistici e dei mercati.

La **lettera** *i*) fa riferimento alla **riconversione degli impianti serricoli**, destinati al florovivaismo, **in siti agroenergetici** e all'incremento della loro efficienza energetica e sostenibilità ambientale; ciò al fine di contrastare il connesso degrado ambientale e paesaggistico.

Si ricorda, in proposito, che l'articolo 11-bis, del decreto legge n. 17 del 2022, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale" convertito con modificazioni dalla legge n. 34 del 2022, ha introdotto iniziative normative volte alla predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici ciò al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e favorire la riconversione di tali strutture per il loro efficiente reimpiego. Tra le finalità che devono essere perseguite con il suddetto Piano si ricordano, ai sensi del comma 2 quelle volte a:

- 1) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali l'agricoltura integrata e la coltivazione fuori suolo, nonché dell'aggiornamento in materia di sicurezza;
- 2) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per assicurarne la sostenibilità ambientale e l'efficienza agronomica;
- 3) favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, sostenendo gli investimenti per la riduzione dell'impatto delle attività agricole sull'ambiente;
- 4) favorire la trasformazione degli impianti serricoli da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell'energia, rendendo gli impianti medesimi produttori dell'energia necessaria al proprio funzionamento;
- 5) incrementare la resilienza degli impianti serricoli ai mutamenti climatici;
- 6) favorire il recupero delle acque piovane dai tetti degli impianti serricoli;

- 7) favorire gli investimenti nel settore del fotovoltaico semitrasparente da installare sui tetti degli impianti serricoli a duplice utilizzo sia energetico sia agricolo destinato alle nuove installazioni e al rinnovo e alla manutenzione straordinaria delle installazioni esistenti;
- 8) incentivare la rottamazione degli impianti serricoli con caratteristiche di vetustà e di inefficienza energetica, anche attraverso la concessione di contributi per la demolizione delle strutture, per la bonifica dei terreni sottostanti e per la rinaturalizzazione nonché per il rinnovamento delle strutture con finalità produttive, prevedendo l'elaborazione di un piano di gestione e di coltivazione di durata almeno quinquennale;
- 9) favorire la manutenzione straordinaria degli impianti serricoli mediante l'introduzione di reti e di protezioni antigrandine nonché il miglioramento delle caratteristiche strutturali al fine di garantire l'incremento delle prestazioni di resilienza ai mutamenti climatici:
- 10) incentivare il rinnovamento delle coperture degli impianti serricoli e l'eventuale sostituzione delle coperture in vetro con impianti fotovoltaici semitrasparenti o con altre coperture idonee ad incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione, quali la riduzione dei ponti termici e l'impiego di teli e di strutture termicamente isolanti;
- 11) incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione mediante l'introduzione di sistemi di coltivazione fuori suolo in ambiente protetto anche con il ricorso all'uso di energia da fonti rinnovabili;
- 12) favorire l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e di riutilizzo delle acque meteoriche, quali gli invasi di raccolta superficiali o sotto-superficiali, per un'ottimale integrazione delle riserve idriche del suolo.

La **lettera** *I*) prevede una **ricognizione dei marchi nazionali esistenti**, al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo e di prodotto, anche promuovendo **l'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali**, in conformità alla normativa europea e internazionale.

SI rappresenta, in proposito, che nel parere - favorevolmente espresso, con alcune condizioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D. Lgs. n. 281 del 1997 - allegato al presente disegno di legge in commento - con riferimento alla lettera *l*) si segnala la necessità "di operare una ricognizione dei marchi nazionali esistenti al fine di certificare il rispetto di standard di processo e prodotto, eventualmente promuovendo, a cura del MASAF, un marchio unico distintivo, che garantisca le produzioni nazionali (....)".

La **lettera m)** ha ad oggetto la **disciplina** dei centri per il giardinaggio e la definizione della loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica.

La **lettera** *n*) concerne la **definizione delle figure professionali** che operano nel comparto florovivaistico - compresi i settori del verde urbano e periurbano nonché i parchi e i giardini storici -, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

In proposito, si ricorda che l'ISTAT, a partire dal 2023, ha adottato la <u>classificazione delle professioni CP2021</u>, frutto di una revisione della precedente versione (CP2011) e di un ulteriore allineamento alla <u>International Standard Classification of Occupations – Isco08</u>. In relazione a tale sistema di classificazione delle professione si rinvia alla apposita pagina web dell'<u>ISTAT</u>.

La lettera o) prevede la promozione dell'attivazione di ulteriori **percorsi formativi**, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, presso gli ITS *Academy* e, mediante corsi di specializzazione, presso le Facoltà di agraria previa eventuale concertazione con le autorità statali e regionali competenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154.

Nella Relazione tecnica allegata al ddl in esame si legge che tale previsione consente, anche, di dare attuazione al regolamento sul manutentore del verde di cui all'art. 12 comma 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154, che demanda alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di disciplinare le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato, da parte di imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese. All'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza, in ogni caso, determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Nella suddetta relazione si osserva, inoltre, che ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 luglio 2022, n. 99, ciascuna fondazione ITS Academy è dotata di un proprio patrimonio, composto da un fondo di dotazione costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti. A tale fondo si aggiungono i beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione, gli atti di liberalità destinati all'incremento del patrimonio e i contributi provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o altri enti pubblici. Inoltre, ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge n. 99 del 2022, allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, destinato a finanziare, prioritariamente, la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy accreditati, al fine di incrementarne l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale.

La **lettera p**) è finalizzata a favorire l'aggregazione tra produttori attraverso la semplificazione delle procedure volte alla costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico.

La **lettera** *q)* è volta a prevedere specifici **criteri di premialità** per le aziende florovivaistiche, da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

SI rappresenta, in proposito, che nel sopra richiamato parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D. Lgs. n. 281 del 1997 - con riferimento alla citata lettera q) "si propone la cancellazione della sopra esposta lettera q) in quanto non in linea con il quadro normativo nazionale ed europeo in quanto la fissazione di criteri di premialità nel finanziamento di azioni su piani regionali deve essere in linea con gli obiettivi di un piano e non può essere selettiva per un settore specifico a scapito di altri".

Quanto ai "piani di sviluppo regionali" citati all'articolo 2, comma 1, lettera q), si osserva che dovrebbe essere chiarito se ci si intenda riferire ai "piani di sviluppo regionale" finanziati dal FEARS (Fondo agricolo per lo sviluppo rurale dell'UE).

La **lettera** *r*) è diretta a prevedere le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione nei vivai di proprietà privata, al fine di supportare le attività di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro, forestazione urbana, e di perseguire gli altri fini forestali.

Si ricorda, in proposito, che la **Strategia Forestale Nazionale** adottata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 34 del 2018, è il documento strategico di interesse nazionale a supporto delle Amministrazioni centrali, regionali e delle Provincie autonome volto a promuovere la gestione sostenibile del patrimonio forestale nazionale e quindi lo sviluppo del settore, delle sue risorse produttive, ambientali e socioculturali.

Per ulteriori approfondimenti si veda l'apposito paragrafo del tema web......

La **lettera s)** mira ad includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo esercitato nell'ambito della produzione e della moltiplicazione di materiale vegetale certificato, per favorire investimenti nell'innovazione varietale del patrimonio agroalimentare nazionale.

SI rappresenta, al riguardo, che nel parere espresso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sopra menzionato, è segnalato di valutare l'eliminazione della lettera s) dell'art. 2, "tenuto conto che il sistema di certificazione esistente risponde già adeguatamente alle necessità pubbliche e degli operatori professionali, o in subordine specificare che, in fase di attuazione della delga, la previsione di cui alla lettera s) punti a valorizzarwe e preservare il sistema di tracciabilità e di certificazione fitosanitaria esistente".

L'art. 3 reca disposizioni concernenti il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi. Il comma 1 statuisce che gli schemi dei decreti legislativi di cui al precedente art. 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. E' precisato che se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

Il **comma 2** specifica che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con la procedura previsti dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

L'art. 4 reca disposizioni riguardanti la copertura finanziaria del disegno di legge in esame.

L'art. 5 reca la clausola di salvaguardia.

Relazioni allegate o richieste

Il disegno di legge in esame si compone di una Relazione Illustrativa, di una Relazione Tecnica, di un'Analisi tecnico normativa, nonchè di un' Analisi dell'impatto della regolamentazione.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'agricoltura, intesa come attività di produzione che si estrinseca, a norma dell'articolo 2135 del codice civile, nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell'allevamento di animali, rientra nell'ambito della competenza legislativa residuale delle Regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza esclusiva statale o concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione.

Tuttavia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti. Il riferimento è, in particolare, a

materie di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma), quali la tutela della concorrenza (lett. e), l'organizzazione amministrativa (lett. g), l'ordinamento civile e penale (lett. I, nell'ambito del quale possono trovare fondamento la prevalenza delle norme contenute nel provvedimento in esame), la profilassi internazionale (lett.q), e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (lett. s). Ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sono materia di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo, il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale, la tutela della salute, la ricerca e il sostegno all'innovazione, il governo del territorio, l'alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Analisi di impatto di genere

Il disegno di legge in esame ha come scopo quello di definire un quadro normativo coerente e organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica.

Pur non essendo presenti nel testo del provvedimento specifiche disposizioni rilevanti ai fini della valutazione dell'impatto di genere, appare utile riportare alcuni dati generali sulla presenza, in Italia, delle imprese femminili nell'ambito dell'agricoltura.

In base ai dati riportati <u>nell'Annuario sull'agricoltura del CREA per l'anno 2021</u>- alla cui lettura integrale si rimanda - analizzando la **composizione di genere della classe imprenditoriale** del settore agricolo, è possibile evidenziare un contributo della componente femminile del **31% circa** (355.767 imprese), che è rimasto costante rispetto al 2010, di cui circa il 16% lavora per oltre 200 giornate standard *procapite* in azienda. Il contributo lavorativo dei capi azienda di genere femminile, in termini di presenza media in azienda, risulta aumentato rispetto al 2010, quando soltanto il 7,6% dedicava oltre 200 giornate lavorative in un anno e la maggioranza (il 60,9%) lavorava fino a 30 giornate in un anno.

Di contro, però, va notato un consolidamento del ruolo della donna come capoazienda: nell'arco di 10 anni la dinamica complessivamente è negativa con una riduzione di circa il 28% delle donne capo azienda, le stesse però diminuiscono un po' meno degli uomini che si riducono del 31%, ma, soprattutto, aumentano di circa il 49% le capo azienda che si dedicano a tempo pieno all'attività aziendale, ovvero quelle che si collocano nella classe di giornate di lavoro standard prestate in azienda superiore a 200 (Tab. 3.4). In sostanza, sembrerebbe che nell'evoluzione del settore le donne stiano trovando in modo relativamente più agevole una collocazione come imprenditrici piuttosto che come lavoratrici.

TAB 3.4 - CAPI AZIENDA PER GENERE E PER CLASSI DI GIORNATE DI LAVORO STANDARD. ANNO 2020 E VARIAZIONE % SU 2010

_	Uomini		Donne	
Classi di giornate di lavoro standard ¹	2020 ²	2020/2010 (%)	2020 ²	2020/2010 (%)
Fino a 30	215.571	-54,9	145.638	-52,0
da 31 a 200	334.904	-25,4	153.570	-2,1
oltre 200	224.286	14,3	56.559	49,2
Totale	774.761	-31,0	355.767	-28,5

^{1.} Le giornate di lavoro standard si compongono di otto ore lavorative.

Fonte: ISTAT, 7º Censimento generale dell'agricoltura.

Si ricorda che sono qualificate femminili:

- le imprese individuali di cui siano titolari donne ovvero gestite da donne:
- le società di persone in cui la maggioranza dei soci è di genere femminile;
- le società di capitali in cui la maggioranza delle quote di partecipazione sia nella titolarità di donne, ovvero in cui la maggioranza delle cariche sia attribuita a donne, ovvero le imprese in cui la media tra le quote di partecipazione nella titolarità di donne e le quote delle cariche attribuite a donne risulti superiore al 50%;
- le imprese cooperative in cui la maggioranza dei soci sia di genere femminile.

Per innescare un processo che porti la parità di genere ad essere connotato spontaneo nella società e nelle istituzioni, il **Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**, che riconosce la centralità delle questioni relative al superamento delle disparità di genere, prefigura un *enforcement* in termini sia di norme adeguate a sostenere le politiche di parità sia di investimenti. Il Piano infatti, individua la parità di genere, insieme con Giovani e Sud e riequilibrio territoriale, come una delle tre **priorità trasversali** perseguite in tutte le missioni che compongono il Piano. L'intero Piano deve inoltre essere valutato in un'ottica di **gender mainstreaming**. In tale quadro, il Piano prevede una decisa azione di sostegno all'occupazione e

^{2.} Sono escluse le proprietà collettive.

all'imprenditorialità femminile, l'attuazione di diversi interventi abilitanti, a partire da servizi sociali quali gli asili nido, e di adequate politiche per garantire l'effettivo equilibrio tra vita professionale e vita privata. Al contempo, proprio per contrastare le molteplici dimensioni della discriminazione verso le donne, il Governo ha annunciato nel PNRR l'adozione di una Strategia nazionale con cui si impegna a raggiungere entro il 2026 l'incremento di cinque punti nella classifica dell'Indice sull'uguaglianza di genere elaborato dall'Istituto europeo per l'uquaglianza di genere (EIGE), che attualmente vede l'Italia al 14esimo posto nella classifica dei Paesi UE-27. La Strategia nazionale per la parità di genere 2021/2026, adottata ad agosto 2021, definisce gli indirizzi e le misure volte a delineare l'azione di Governo nei prossimi anni sulle questioni di parità.

Quanto ai più recenti interventi legislativi in materia si ricorda che la legge di bilancio 2020 ha istituito il Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro per il **2020** (<u>L. n. 160/2019</u>, art. 1, co. 504-506). Con il <u>D.M. 9 luglio</u> 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui a tasso zero nel limite di 300.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Per il 2022 le risorse a favore delle attività riservate all'imprenditoria giovanile e femminile sono pari a 15 milioni di euro e in particolare in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile le risorse del Fondo rotativo sono state incrementate di 5 milioni di euro per il 2022 (art. 1, comma 523-524, L. n. 234/2021). Con D.M. 20 luglio 2022 sono state emanate le misure in favore dell'auto-imprenditorialita' giovanile e femminile in agricoltura. Più di recente l'art. 1, comma 301, L.n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto a favore dell'imprenditoria giovanile e femminile - di cui al titolo I, capo III, del D.Lgs. n.185/2000, uno stanziamento di 20 milioni di euro.